Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 11/04/2011 n. 2228 d.lgs 163/06 Articoli 73 - Codici 73.1

Qualora il bando di gara preveda la produzione di precisa documentazione a pena di esclusione, la presentazione dell'autodichiarazione in luogo dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti non è idonea a soddisfare il requisito richiesto dalla "lex specialis", contrastando col chiaro disposto di questa al riguardo; a nulla vale che i requisiti in questione concretamente sussistano, perché il loro possesso avrebbe dovuto essere documentato nei termini previsti dal bando, a pena di esclusione. Poiché l'omessa allegazione di documentazione comprovante i requisiti riguardanti la capacità economico – finanziaria e la capacità tecnica previsti a pena di esclusione non può considerarsi alla stregua di un'irregolarità sanabile, non ne è permessa neppure l'integrazione o la regolarizzazione postuma, non trattandosi di rimediare a vizi puramente formali, tanto più quando non sussistano equivoci o incertezze generati dall'ambiguità di clausole della legge di gara. In tale ipotesi deve considerarsi pertanto illegittima l'integrazione documentale contemplata dall'art. 46 del d. lgs. n. 163/2006, considerato che i criteri ivi esposti ai fini dell'integrazione documentale consentono solo semplici chiarimenti di relazione a documentazione presentata in modo incompleto, ma non possono essere utilizzati per sopperire alla mancanza di documentazione mancante.